

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Concordato preventivo. Decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere considera ammissibile il piano

Pagamento dell'Iva solo parziale

La liquidazione dell'impresa sarebbe un'opzione peggiore

Giovanni Negri
MILANO

■ Va considerato ammissibile il piano di concordato preventivo che prevede il pagamento solo parziale del credito Iva. Lo stabilisce un decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17 febbraio. Il provvedimento si pone in contrasto con quanto affermato sia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 225 del 2014), ma in sintonia con quanto affermato dall'Avvocato generale della Ue nelle conclusioni nella causa C-546/14. Per l'avvocato generale, infatti, al sistema comunitario in materia di Iva non sono d'ostacolo norme nazionali che permettono a uno Stato membro di accettare un pagamento parziale del credito Iva. La difficoltà finisce così di un colpo. Il sistema del suo patrimonio è di-

zione che un esperto indipendente attesti che non si otterrebbe un pagamento maggiore in caso di fallimento. «Se infatti - osserva la pronuncia della Terza sezione civile - è possibile che un concordato preventivo comporti il pagamento di una porzione maggior del debito Iva rispetto a quanto accadrebbe in caso di fallimento, il contrario può non essere vero. Nello scenario fallimentare o comunque liquidatorio alternativo al concordato, ove il soggetto passivo si trovi in uno stato di difficoltà finanziaria tale da non riuscire a soddisfare tutti i creditori, potrebbe infatti accadere che il credito Iva, in ragione del suo rango, una soddisfazione nulla o inferiore rispetto a quanto previsto nel piano concordatario». La procedura di concordato allora, non porta con sé una rinuncia generale al potere dell'amministrazione finanziaria di ottenere il pagamento dei

crediti Iva ma "solo" una rinuncia parziale che, per i giudici, è del resto coerente con la raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2014, con la quale veniva sollecitata la rimozione degli ostacoli che impediscono la ristrutturazione delle imprese sane ma in difficoltà finanziaria. Nel caso preso in esame, l'alternativa della liquidazione avrebbe come conseguenza una minore percentuale di soddisfazione rispetto a quella offerta dal concordato: le risorse del imprenditore non sono infatti sufficienti a pagare integralmente tutta la platea dei creditori privilegiati e soprattutto non permettono di soddisfare il credito Iva. Cosa cambia invece con il concordato? I giudici mettono in evidenza il ruolo determinante che assume l'apporto di finanza esterna. Apporto che permette la massima riscossione possibile, tutelando in questo modo anche gli interessi

La pena aumenta per chi non presenta dichiarazioni?

LE SANZIONI DEL FISCO LA GUIDA COMPLETA ALLA RIFORMA

Le sanzioni amministrative per le violazioni tributarie: il quadro comparativo dei casi e delle punizioni, la riduzione delle penalità, la condotta recidiva, gli errori di competenza, il reverse charge

In vendita a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano

erari e comunitari. A questo proposito, per tornare alle conclusioni dell'Avvocato generale, una disposizione di diritto nazionale non può essere ritenuta incompatibile con l'obbligo di garantire l'effettiva riscossione delle risorse dell'Unione, qual è l'Iva, perchè sceglie un mezzo piuttosto di un altro per ottenere il massimo risultato possibile. «Alla luce di tali considerazioni - precisa l'ordinanza - ritiene il collegio che l'articolo 182-ter della Legge fallimentare laddove prevede che non possono costituire oggetto di transazione l'Iva e le ritenute operate e non versate, è da intendersi come norma di carattere eccezionale, e come tale non suscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica, ed operante solo allorchando contestualmente al piano di cui all'articolo 160 Legge fallimentare venga proposta la transazione fiscale».

Cassazione. Contratto stipulato da persona diventata incapace di intendere e volere

Le polizze sulla vita sono donazioni indirette

Angelo Busani

■ Le polizze di assicurazione sulla vita che abbiano un contenuto finanziario sono configurabili come «donazioni indirette» del contraente a favore dei beneficiari delle polizze stesse. Lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 3263 del 19 febbraio 2016. La sentenza è intervenuta in una fattispecie in cui si discuteva dell'incapacità naturale (e cioè dell'incapacità di intendere e di volere) dell'assicurato e, quindi, della validità delle polizze di una donazione, essa è annullabile per il solo fatto di esser stata stipulata da un soggetto non capace di comprendere quel che faceva (articolo 775 del Codice civile).

to costitutivo essenziale, rappresentato dall'arricchimento attuale del terzo». La Cassazione osserva anzitutto che si trattava di polizze «a contenuto finanziario ed assicurativo» con le quali l'assicurato aveva designato due beneficiari per il caso del decesso dell'assicurato prima della scadenza dei contratti: in altri termini, le polizze in questione comportavano che, intervenuto il decesso del soggetto assicurato, l'indennizzo spettante ai sensi di polizza (costituente il risultato utile dell'investimento finanziario) venisse attribuito direttamente ai beneficiari designati, senza transitare attraverso l'asse ereditario. Secondo la Suprema Corte, dato che la donazione indiretta può essere posta in essere con le modalità più svariate, e cioè in ogni caso in cui il donante persegua il fine «di realizzare una liberalità», nel caso esami-

nato, «non può dubitarsi che i terzi abbiano acquistato, già per effetto della designazione... un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione» e che, a seguito dell'assicurato, tale diritto sia divenuto definitivo, comportando l'attribuzione ai beneficiari delle somme risultanti dalle polizze. Non rileva la circostanza che l'attribuzione patrimoniale fosse condizionata alla mancata revoca della designazione dei beneficiari da parte dell'assicurato né che questi decedesse prima della scadenza del contratto: invero, «fondamentale» è che «la designazione compiuta all'atto della stipula delle polizze» fosse «idonea a comportare l'acquisto dei vantaggi economici dell'operazione» (che si è poi puntualmente realizzato a seguito del decesso dell'assicurato). Pertanto, secondo la Cassazione, nel contratto di assicurazione sulla vita, «la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta», con conseguente applicabilità del predetto articolo 775 del Codice civile circa l'invalidità della donazione se il contratto di assicurazione è stipulato da persona incapace di intendere e di volere: il pagamento del premio integra il cosiddetto «negozio-mezzo» (e cioè il contratto di assicurazione) attraverso il quale di conseguenza il cosiddetto «negozio-fine» (e cioè la donazione), mentre il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore costituisce il risultato finale utile dell'operazione per il soggetto beneficiario.

Versamenti. Niente sanzioni a causa dell'incertezza normativa

Crediti trimestrali compensabili

Andrea Tagliani

■ Non costituisce violazione tributaria sanzionabile il superamento del limite entro cui è consentita la compensazione orizzontale se questo è determinato dall'utilizzo dei crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva. È quanto emerge dalla sentenza 4616/2016 della Cassazione. La vicenda sottoposta al giudizio di legittimità trae origine dall'impugnazione degli avvisi di accertamento il cui presupposto

nasceva dalla contestazione dell'indebita compensazione in conseguenza del fatto che i crediti Iva trimestrali utilizzati dovevano essere computati ai fini del rispetto del limite di 516.456 euro, elevato a 700mila euro dal 2014. Alla società verificata veniva irrogata la sanzione del 30% calcolata sulla parte eccedente il limite oltre il quale, secondo l'amministrazione finanziaria, era consentita la compensazione. In sede di appello la sentenza di primo grado è stata

rimformata dai giudici che hanno annullato la pretesa sanzionatoria per effetto dell'applicazione del principio secondo cui non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni a cui si riferiscono. Contro la sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità hanno analizzato l'intero impianto normativo rilevando come in ef-

fetti non esiste univocità in relazione alla determinazione dei limiti entro cui è consentita la compensazione dei crediti d'imposta. Ciò in considerazione del fatto che, mentre la normativa generale permette al contribuente di compensare i crediti d'imposta maturati entro un determinato limite annuo, l'utilizzo dei crediti Iva trimestrali non incontra nessun altro impedimento se non quello dell'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile nel trimestre di riferimento. Tra l'altro, il dubbio normativo trova conferma, secondo la Corte, nelle contrapposte interpretazio-

ni con cui, rettificando un precedente orientamento (risoluzione 218/03), le Entrate ebbero a chiarire (comunicato 20 luglio 2004) che i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche non sono soggetti al limite di 516.456 euro soltanto se richiesti a rimborso e non anche nell'ipotesi in cui siano utilizzati in compensazione. Nel constatare le problematiche esegetiche il collegio ha concluso che nella fattispecie ricorrono le condizioni per invocare l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate stante le sussistenti, oggettive e obiettive incertezze normative.

In breve

BANCHE

Intesa Ue-Svizzera su scambio informazioni

Dal 2018 i cittadini della Ue non potranno più nascondere nei forzieri delle banche svizzere i propri averi. È quanto prevede l'accordo sullo scambio automatico reciproco di informazioni in materia fiscale tra Berna e Bruxelles approvato dal Consiglio degli Stati. Il dossier passerà ora all'altra Camera, il Consiglio nazionale. Saranno trasmessi il numero di conto, il nome, l'indirizzo, la data di nascita, il numero d'identificazione fiscale, gli interessi e i dividendi, i redditi di certi contratti d'assicurazione, il saldo del conto e i redditi dalla vendita di attività finanziarie. Non sarà invece fornito automaticamente alcun dato su particolari transazioni. Il nuovo testo prevede, come in passato, l'esenzione dall'imposta alla fonte dei pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra imprese associate.

UPPI

Oggi la conferenza sui Comuni disastrati

Oggi è in programma la riunione della conferenza unificata presso la Presidenza del consiglio dei ministri per trattare il tema relativo all'aggiornamento dell'elenco dei Comuni dell'intero territorio nazionale per i quali - negli ultimi 5 anni antecedenti al 23 maggio 2014, data della legge di conversione del Dl 47/14 - siano stati dichiarati eventi calamitosi. In questi Comuni, fino al 31 dicembre 2017, sarà possibile applicare, ai redditi provenienti da locazione abitativa, la cedolare secca nella misura del 10%. L'Uppi lo scorso 28 gennaio ha messo in mora la Presidenza del consiglio di ministri e i ministri Mef e Mit per l'adozione del provvedimento che doveva essere aggiornato entro il 26 giugno 2014.



Il finanziamento è servito.

COFIDI.IT strumento del credito del sistema CNA, Intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia, con la solidità della propria garanzia fino all'80%, facilita l'accesso ai finanziamenti bancari richiesti dalle imprese.

Il finanziamento è servito. Con circa € 225.000.000 di garanzia in essere, abbiamo sostenuto la crescita di 11.200 imprese e, assieme a loro, aiutiamo tante altre imprese a realizzare i loro progetti imprenditoriali, ad innovare e ad investire sul proprio futuro e su quello dei nostri territori.

Investiamo nel vostro futuro.

P.O. FESR 2007/2013
Asse VI, Linea di intervento 6.1, azione 6.1.6.
TRANCHE III - D.G.R. N. 2245 del 09.12.2015
Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fid per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie in favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese sane



VIA N. TRIDENTE 22, 70125 BARI | TEL 080 5910911 | FAX 080 5910915 | EMAIL info@cofidi.it | WWW.COFIDI.IT

Procedure. Incontri formativi di Confindustria, Ice e Dogane in tutta Italia

Dazi zero e controlli snelli, certificazione per le imprese

■ Incontri formativi in tutta Italia per le imprese che vogliono fruire degli strumenti previsti per rendere più snelli le pratiche doganali. È un'iniziativa di Confindustria, Ice e agenzia delle Dogane, si chiama Fast Export e prende il via oggi. «Nei prossimi due anni saremo in 40 sedi di associazioni confederali per spiegare le procedure per ottenere certificazioni che possono abbattere i controlli doganali fino al 90%» dice Lucia Mattioli, presidente del gruppo tecnico Internationalizzazione di Confindustria. Il sistema industriale italiano è basato su import di materie prime e semi lavorati, industrializzazione ed export, perciò abbattere tempi e costi in dogana è fondamentale. La collaborazione con Ice e agenzia delle Dogane ha come oggetto iniziative concrete rivolte alle imprese. È un segnale

importante che, quando è il momento, l'Italia sa fare sistema». Il progetto consente di ottenere le certificazioni Ae (Authorized economic operator, che consente importanti agevolazioni sulle procedure in dogana) e Ae (Approved exporter, per godere del dazio zero con i Paesi con cui la Ue ha siglato accordi commerciali preferenziali, come la Corea del Sud, dove si è appena svolta una missione imprenditoriale). La prima tappa si terrà oggi a Bologna, nella sede di Confindustria Emilia-Romagna. Le prossime, che si svolgeranno entro luglio, si terranno a Pordenone, Napoli, Catania, Venezia, Padova, Milano (Assolombarda), Sassuolo (Confindustria Ceramica), Milano (Cosmetica Italia), Roma, Forlì, Bergamo, Bari, Torino. «Siamo molto soddisfatti di poter dare avvio a questo progetto,

che si impegnerà nel prossimo biennio come Ente attuatore dell'intero ciclo di incontri formativi», dice il direttore generale dell'Ice, Roberto Luongo. Questa importante opportunità di sinergia con Confindustria e Dogane permetterà alle nostre aziende impegnate nell'export di fruire di un prodotto di formazione tecnico/specialistica di altissima qualità». Secondo il direttore dell'agenzia delle Dogane, Giuseppe Peleggi, «le Dogane nel loro delicato ruolo sono attente a svolgere sia un'efficace azione di contrasto al commercio illegale sia a sostenere gli operatori economici che rispettano le norme, nell'esplicito delle operazioni di import/export con i Paesi terzi. In tale direzione si colloca la partecipazione al progetto Fast Export per la diffusione della certificazione Ae».

Tributi. Nota Ifel dopo la Cassazione - Riscossione anche sui beni non accatatasti

Imu, sulle piattaforme petrolifere accertamento «obbligatorio»

Giuseppe Debenedetto

■ I Comuni devono effettuare l'attività di accertamento delle piattaforme petrolifere in categoria D7 e quindi l'imponibilità ai fini Ici ed Imu (ma anche della Tasi dal 2014), chiarisce che la mancanza della rendita catastale non impedisce l'applicazione dell'imposta, che sarà determinata in base al criterio contabile cioè utilizzando i valori di bilancio (articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/92). È doveroso per i Comuni effettuare l'attività di accertamento, che non necessita dell'intervento preventivo dell'agenzia delle Entrate, in quanto la base imponibile può essere valorizzata sulla base delle scritture contabili della società proprietaria, e in caso di mancata collaborazione, sulla base dei dati di bilancio pubblicati dalla Came-

ra di Commercio. L'Ifel ricorda che per quanto riguarda l'Ici, trattandosi di omessa denuncia, nel 2016 sono accertabili le annualità 2010 e 2011. Dal 2016 invece le piattaforme petrolifere avranno una valorizzazione totalmente diversa, poiché rientrano nella nuova previsione normativa sugli «imballonati» introdotta dalla legge di stabilità 2016. Da qui la necessità di un intervento normativo che preveda il ristoro anche della perdita di gettito dei fabbricati valorizzati a scritture contabili, quantificazione che richiederebbe ovviamente la partecipazione dei Comuni, visto che l'agenzia delle Entrate non conosce i valori contabili utilizzati ai fini dell'individuazione della base imponibile Imu-Tasi.

ra di Commercio. L'Ifel ricorda che per quanto riguarda l'Ici, trattandosi di omessa denuncia, nel 2016 sono accertabili le annualità 2010 e 2011. Dal 2016 invece le piattaforme petrolifere avranno una valorizzazione totalmente diversa, poiché rientrano nella nuova previsione normativa sugli «imballonati» introdotta dalla legge di stabilità 2016. Da qui la necessità di un intervento normativo che preveda il ristoro anche della perdita di gettito dei fabbricati valorizzati a scritture contabili, quantificazione che richiederebbe ovviamente la partecipazione dei Comuni, visto che l'agenzia delle Entrate non conosce i valori contabili utilizzati ai fini dell'individuazione della base imponibile Imu-Tasi.